



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE D'ASSISE E LA CORTE D'ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n.1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti di Assise di Appello;

INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte di Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale comunale e dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche sul sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 24 Aprile 2019

Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi



Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9) I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10) I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12) Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione